

RESOCONTO INTEGRALE

219.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 26 GENNAIO 2005

PRESIDENZA PRESIDENTE LUIGI MINARDI

INDICE

Approvazione verbali p. 3	Proposta di legge (Discussione e votazione): «Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali» <i>Procaccini e Martoni (256)</i> p. 9
Proposte di legge (Annuncio e assegnazione) p. 3	Proposta di legge regionale (Votazione): «Celebrazione del V centenario dell’Uni- versità di Urbino» <i>Giunta (263)</i> p. 11
Proposte di atto amministrativo (Annuncio e assegnazione) p. 3	Proposta di atto amministrativo (Discussione e votazione): «Progetto obiettivo “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavo- ro” (attuazione del PSR 2003/2006 – delibera consiliare n. 97/03)» <i>Giunta (157)</i> p. 12
Dichiarazione di non ammissibilità della questione di legittimità costituzionale ... p. 4	Proposta di atto amministrativo (Votazione): «Adesione della Regione Marche all’Asso- ciazione coordinamento Agende 21 locali italiane. L.r. 12 maggio 2003, n. 7» <i>Giunta (142)</i> p. 14
Congedi p. 4	Proposta di atto amministrativo (Rinvio in Commissione): «Modifica del Piano regio- nale per la gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 1999, n. 284. L.r. 28 ottobre 1999, n. 28» <i>Giunta (135)</i> p. 15
Ordine del giorno della seduta p. 4	Comunicazioni del Presidente della Giunta ... p. 15
Interrogazione (Svolgimento): «Libertà di scelta dei cittadini del luogo di diagnosi e di cura per le prestazioni specialistiche» <i>Giannotti, Ceroni, Cesaroni, Brini, Grandinetti e Trenta (1127)</i> p. 4	
Ordine del giorno della seduta p. 6	
Interrogazione (Svolgimento): «Mortalità in- fantile in cardiocirurgia» <i>Cecchini (1029)</i> p. 6	
Interrogazione (Svolgimento): «Costituzione di una banca per la raccolta del sangue cor- donale» , <i>Favia (1215)</i> p. 7	

gnare i budget 2005 che, come lei sa, da legge è previsto che vengano istituiti entro il 31 marzo di quest'anno. Noi saremo in grado di rispettare questo percorso, ed è intendimento di questo assessorato procedere, in quell'occasione, ad un sostegno economico rispetto a questo percorso.

PRESIDENTE. Ha la parola, per dichiararsi soddisfatto o meno, il consigliere Favia.

DAVID FAVIA. .Sono soddisfatto.

Proposta di legge (Discussione e votazione):
«Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali»
Procaccini e Martoni (256)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge n. 256 dei consiglieri Procaccini e Martoni.

Il relatore di maggioranza ha rinunciato alla relazione. Ha la parola il relatore di minoranza, consigliere Cecchini.

CRISTINA CECCHINI. Con questa proposta di legge la nostra Regione si mette sulla linea di alcune Regioni italiane — in verità poche — che hanno legiferato dopo la legge nazionale del 2001. Il nostro testo è molto simile a quello della Lombardia, ma è un testo sul quale la Commissione ha voluto lavorare sapendo che la materia è complicata, non solo e non tanto perché comunque è una proposta di legge delicata dal punto di vista delle singole persone, quindi dei diritti dei cittadini — si tratta di rispettare la dignità, le diverse concezioni religiose e culturali di ogni persona, verificare e tutelare gli interessi degli utenti dei servizi pubblici e quindi questa è una legge complicata, perché morte e riti funebri nella società occidentale contemporanea sono un evento comunque delicato — ma perché questa legge tenta un approccio interdisciplinare sul tema dei riti funebri, prova ad esaminare i molteplici volti di questo problema, diventato complesso nella nostra società, una società che

ha perso i propri legami con la tradizione, che è diventata pluriculturale, multi-etnica, ma che continua a manifestare l'esigenza di parole capaci di contrapporsi alla morte.

La questione che riguarda la diversità dei riti funebri e come risolvere questo problema legato alla società multi-etnica, è stata rimandata a un regolamento. Il tema della memoria, come idea di una immortalità mondana, terrena, di una posteriorità nella mente dei vivi, è stato al centro della legge e si sono prodotte anche delle modifiche, in modo particolare si è voluto togliere il comma 6 dell'art. 7 relativo alla cremazione, nel quale si rendeva questa come pratica per tutti, dopo dieci anni per le salme tumulate, ad almeno vent'anni. Questa è sembrata alla Commissione una forzatura eccessiva e quindi si è voluto procedere a rendere possibile la cremazione come rito funebre anche nella nostra regione, senza renderlo un obbligo.

Questa legge infatti, introduce la cremazione come rito. In Asia era una consuetudine che si è mantenuta inalterata, ad esempio, in India. Anche in Europa esisteva l'importanza di cremare le persone. L'importanza del rito faceva in modo che venisse limitato alle persone più nobili e famose. Il Cristianesimo e poi l'Islamismo ne hanno fatto decadere la pratica a favore della sepoltura e solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione e dal 1963 la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli e nell'aprile 2002 il cardinale Jorge Medina Esetevéz, prefetto della Congregazione per il culto divino, ha annunciato che si sta preparando una liturgia apposita per questa cerimonia e la cremazione è ormai diventata la scelta di centinaia di persone in tutto il mondo e la Chiesa vuole non rimanere fuori da questa scelta, anche se il Codice di diritto canonico sostiene ancora che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

In Italia la cremazione è praticata dal 7,6%. Il ritardo è dovuto al fatto che mancano le strutture attrezzate, presenti solamente in una quarantina di province e questa proposta di

legge introduce tale possibilità anche nella nostra regione.

Negli ultimi decenni la spinta a legiferare si è più volte manifestata nel Parlamento nazionale e alla fine il Parlamento ha definito una proposta di legge nel marzo 2001. La principale novità del testo, che adesso introduciamo nella nostra normativa regionale, è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri e quindi è caduto l'obbligo di conservazione nei cimiteri, per cui le ceneri verranno consegnate direttamente ai familiari. Questo dice la norma nazionale e la dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna), in aree private, oppure conservate direttamente dai familiari, purché nell'urna, in casa, sia riportato il nome del defunto. La legge dà indicazioni alle amministrazioni locali e infatti l'art. 7 della nostra proposta di legge dice appunto che "La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3 della legge nazionale e l'Asur autorizza l'uso dei feretri di legno. Le ceneri vengono riposte in un'urna sigillata recante i dati anagrafici..." ecc. Quindi niente di più rispetto alla normativa nazionale.

L'altra questione, sulla quale voglio tornare, oltre a quella della cremazione, è quella di affermare una modalità laica garantita dalla Costituzione ma mai potuta esercitare dai singoli cittadini, quindi questo è un tema importante, perché mentre nella religione, per una certa parte della società tardo-moderna la concezione del corpo era il sintomo sostanziale della sepoltura, quindi la modalità concreta con la quale si faceva la scena degli addii — il rito funebre occidentale è un rito sul corpo — con la cremazione, di fatto si contrappone il corpo al soggetto e quindi la percezione del corpo privato di fronte alla morte ha la possibilità, con questa legge, di essere superata.

Questa istanza di celebrazione torna a coinvolgere le amministrazioni pubbliche. Ad esempio a Bologna varie associazioni di donne si sono impegnate, finora con pochi risultati, per ottenere dall'amministrazione pubblica, locali attrezzati per poter approntare un rito funebre laico, così come esiste un matrimonio laico, per sottrarre i non credenti all'afasia e alla tristezza dell'assenza di un rito. Alcune altre esperienze ci sono in Europa: per esempio

a Marsiglia l'amministrazione cittadina ha commissionato ad un artista l'allestimento di uno spazio non confessionale o pluriconfessionale, dove tutti i membri di una società possono celebrare i loro riti funebri e non. Su questa questione la Commissione ha dibattuto e ha ritenuto di dover affrontare il problema con la Consulta per l'emigrazione, perché ormai anche le Marche sono una società pluri-etnica e c'è la necessità di dare la possibilità alle diverse religioni, alle diverse modalità di vivere il rito funebre, di poter avere una risposta.

Questa è la parte della legge che riguarda la scena degli addii, quindi il rito funebre come problema della società occidentale. Contemporaneamente a questo c'è anche un problema che riguarda le imprese funebri, che sono ben più numerose di quanto non si possa pensare, nel senso che sono addirittura 200 le imprese funebri nella nostra regione, attendevano questa legge. E' particolarmente importante anche per solo la definizione delle "sale di commiato", così come è per loro importante un ragionamento che tenda a dividere chi fa il trasporto funebre da chi gestisce le "sale di commiato".

Complessivamente questa è una legge delicata per i temi che affronta, ma che ha avuto l'unanimità in Commissione e si è voluto licenziarla perché si è voluto fare un passo in avanti sulle questioni dei nuovi riti per dimostrare che la nostra è una società sicuramente laica. Poi nel regolamento dovremo fare in modo che diventi anche pluri-etnica e sappia contemplare le modalità con le quali altre razze, altri popoli danno la modalità di avere un rito funebre adeguato alla propria religione. Questo si è pensato di risolverlo con il regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Articolo 1. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 2. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 3. E' soppresso. Art. 4. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 5. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 6. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 7. Emendamento a firma Luchetti, che ha la parola per illustrarlo.

MARCO LUCHETTI. Abbiamo fatto questo emendamento per chiarire chi doveva firmare, perché si poteva interpretare che dovesse firmare pure il defunto. Per evitare interpretazioni strane abbiamo fatto questo emendamento per chiarire che ci si rivolge, ovviamente, ai familiari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Il Consiglio approva

Pongo in votazione l'art. 7 come emendato.

Il Consiglio approva

Articolo 8. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Emendamento n. 2. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 9. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 9 bis. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 10. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Emendamento n. 3. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 11. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

PRESIDENTE. Pongo in votazione il coordinamento tecnico.

Il Consiglio approva

Ha la parola l'assessore Melappioni.

AUGUSTO MELAPPIONI. Sono in piena sintonia con la relazione del consigliere Cecchini rispetto a questo lavoro su un argomento non all'ordine del giorno nella cultura occidentale. L'intervento è per ringraziare il servizio rispetto al lavoro svolto e per richiamare l'impegno che dobbiamo mettere per andare velocemente al regolamento, perché credo che questo sia l'aspetto operativo che ci manca e che vogliamo concludere velocemente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso.

Il Consiglio approva

Proposta di legge regionale (Votazione): «**Celebrazione del V centenario dell'Università di Urbino**» Giunta (263)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge n. 263, ad iniziativa della Giunta.

Non vi sono relazioni. Passiamo all'esame degli articoli.

Articolo 1. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 2. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 20 gennaio 2005)

Relatore di maggioranza: ANDREA RICCI
Relatore di minoranza: MARIA CRISTINA CECCHINI

sulla proposta di legge n. 256

a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni
presentata in data 16 settembre 2004

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI E CIMITERIALI

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2
(Funerali civili)

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3
(Adempimenti conseguenti al decesso)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il sistema informativo previsti dalla norma statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dalla zona territoriale dell'azienda sanitaria unica regionale (ASUR) delle funzioni di necroscopo.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

Art. 4
(Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento della morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

Identico

Art. 2
(Funerali civili)

Identico

Art. 3
(Adempimenti conseguenti al decesso)

Soppresso

Art. 4
(Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. *Soppresso*

che ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 5

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 6

(Trasporto funebre)

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

5. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:

a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;

b) *identica*

6. *Identico*

7. *Identico*

8. *Identico*

Art. 5

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 6

(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

01. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richie-

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 7
(Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla

sta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 4, comma 6, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

02. Nel caso in cui al comma 01, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

03. La certificazione medica di cui al comma 02 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.

04. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

3 bis. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

4. *Identico*

Art. 7
(Cremazione)

1. *Identico*

legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui ai commi 2 e 4 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 8
(Attività funebre)

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di struttu-

2. *Identico*

3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Soppresso*

Art. 8
(Attività funebre)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

re sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 9
(Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
- ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
 - ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
 - ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - alle parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:

- la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- l'eventuale presenza di servizi o impianti tecno-

5. *Identico*

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.

7. *Identico*

8. *Identico*

Art. 9
(Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:

- identica*
- identica*
- identica*
- alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- identica*

2. *Identico*

3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui all'articolo 8.

4. *Identico*

logici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;

c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;

d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera b).

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 1:

a) la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione di animali di affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 10;

b) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un'area di rispetto;

c) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASUR e dell'ARPAM, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I comuni definiscono, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze:

a) l'assetto interno di ciascun cimitero;

b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera b).

9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dalla competente zona territoriale dell'ASUR.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di cui all'articolo 10:

a) *identica*

b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;

c) *identica*

d) *soppressa*

6. *Identico*

7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 2:

a) *soppressa*

b) *identica*

c) *identica*

8. *Identico*

9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 9 bis
(*Seppellimento degli animali*)

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, se-

Art. 10
(Provvedimenti regionali)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
- b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera a);
- c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;

d) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.

2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:

- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 11
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.

condo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 10.

Art. 10
(Regolamento regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

- a) *identica*
- b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
- c) *identica*

c bis) i requisiti e le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 5;

d) *identica*

2. *Identico*

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

01. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 8, comma 3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10 con le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.

02. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

1. *Identico*